



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Ai Sigg. Prefetti	LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di	TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di	BOLZANO
Al Sig. Presidente della regione autonoma	VALLE D'AOSTA
p.c.	
Al Gabinetto del Ministro	SEDE

Circolare n. 23/2021

OGGETTO: Situazioni di fragilità. Cancellazione dall'Anagrafe per irreperibilità e reinscrizione.

Vengono segnalate problematiche relative alla cancellazione per irreperibilità dai registri dell'Anagrafe della popolazione residente di persone in situazione di fragilità economica, psichica e familiare, con effetti negativi sull'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, in particolare legate al COVID ed alla campagna vaccinale in corso.

A tal riguardo si ritiene quindi opportuno richiamare l'attenzione sulle previsioni normative concernenti la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, prevista dall'art. 11, comma 1 lett.c) del DPR n.223/1989, evidenziando che tale provvedimento può essere adottato solo dopo ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, che abbiano dato esito negativo.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art.7 comma 2 del citato DPR n.223/1989 è comunque possibile per l'interessato chiedere una nuova iscrizione in anagrafe, ovvero, per il comune, procedere d'ufficio alla reinscrizione per successiva ricomparsa, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza o dagli accertamenti disposti, fatto salvo, nel caso di dichiarazione resa dall'interessato, l'obbligo di verificare, nei successivi 45 giorni, la sussistenza dei requisiti occorrenti per la registrazione.

Si soggiunge in proposito che le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o tributo e, di conseguenza, il procedimento di iscrizione o reinscrizione anagrafica è gratuito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

La normativa vigente prevede, infine, che ai sensi dell'art.1, comma 3, della L. n.1228/1954, il comune registri anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune, consentendo, quindi, anche a tale categoria di soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio sanitarie e la possibilità di ottenere documenti di identità.

Ciò premesso, si chiede di sensibilizzare i Sindaci in ordine ai profili di gratuità e tempestività del procedimento di reiscrizione, al fine di garantire anche ai cittadini in situazione di vulnerabilità il necessario accesso alle prestazioni socio-sanitarie, tenuto conto dell'emergenza sanitaria ancora in corso, avendo cura di segnalare a questo ufficio eventuali criticità riscontrate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe